MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI INTORNO ALL'ASSISTENZA SANITARIA, ALLA VIGILANZA IGIENICA E ALL'IGIENE DEGLI ABITANTI NEI COMUNI DEL REGNO

Art. 5

Il medico-chirurgo condotto acquista diritto alla stabilita' dell'ufficio e dello stipendio dopo due anni di prova in un medesimo Comune o Consorzio di Comuni.

Versione in vigore dal 22 marzo 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica e all'igiene degli abitanti nei Comuni del Regno
Estremi	Legge 25 febbraio 1904, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-ed-aggiunte-alle-disposizioni-intorno-all-assistenza/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it